



COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Generale Nunziante 1, 89026 - San Ferdinando (RC)

P.IVA 00746140805 - C.F. 82002040804 - Tel.0966/7614105

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 30.09.2025

ART. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114 del 31.03 1998, dalla Legge Regionale n. 18 dell'11.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - a. Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal comune (ex tipo "A") di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 31.03 1998 e le modalità di assegnazioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;
 - b. Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B") di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 31.03 1998 e ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo comune;
 - c. Le modalità di svolgimento delle attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale;

ART . 2- DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- d) per posteggio isolato o fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un area mercatale;

ART . 3 FINALITÀ

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire l'attuazione di una rete commerciale su aree pubbliche che renda possibile la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da porre a disposizione del consumatore anche in conformità ai parametri indicati dalla più recente normativa igienico-sanitaria;
 - b) garantire l'effettivo rispetto del principio della libera concorrenza, assicurando l'equilibrato sviluppo delle differenti tipologie distributive;

ART.4 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo previsto o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma uno è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma uno, lettera b) del D.L.vo 31.03.1998 n. 114, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago; abilita altresì i titolari a chiedere di essere inseriti nella graduatoria dei non concessionari (spuntisti) dei posteggi di mercato.
4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione, di cui all'art. 28, comma uno, lettera a) del D. L.vo 31.03.1998 n. 114, rilasciata da questo Comune, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi tre e quattro sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi e' in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. L.vo 31.03.1998 n. 114.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi qualora il titolare risulti in possesso dei requisiti previsti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzato.
7. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme igienico sanitarie.
8. Nelle aree demaniali marittime, l'esercizio del commercio disciplinato dal presente regolamento è soggetto a nulla osta da parte del competente Settore che, altresì, stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree precitate previo accordo con il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, salvo che trattasi di stalli equiarati a posteggi su pubblica via.
9. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche.

ART. 5 PRODUTTORI AGRICOLI-POSTEGGI RISERVATI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione permanente se è riferita all'intero anno solare; stagionale se è relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. I soggetti possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando autocertificazione, ai sensi del D.P.R. N°445/2000 dei requisiti professionali e morali, delle caratteristiche dell'azienda e del fondo da cui provengono i propri prodotti comprovando inoltre il mantenimento delle qualità di produttore agricolo.
3. Nel caso di aziende che pongono in vendita prodotti trasformati (formaggi, carni, salumi, miele ecc.) alla domanda va allegata copia dell'autorizzazione sanitaria o idoneità sanitaria dei laboratori di trasformazione e confezionamento.

ART.7 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche secondo quanto indicato nei successivi articoli spetta all'Amministrazione Comunale che lo esercita attraverso l'Ufficio Commercio per l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza in collaborazione con la Polizia Locale.

A tale scopo il Servizio ha la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuiti per garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche.

Gli operatori su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni in forma scritta, al Dirigente del Servizio interessato per motivi inerenti le competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

ART.8 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale con le modalità e con il rispetto delle procedure previste dalla L.R n°18/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione, e, le ricevute di pagamento delle imposte comunali previste, devono essere esibite in originale ad ogni richiesta degli Ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e della Vigilanza Urbana unitamente ad un documento di identità.

E' fatto, inoltre, obbligo di esporre, durante la vendita, l'autorizzazione in modo visibile al pubblico.

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni ed al regolare pagamento degli anni precedenti (CUP, o altre imposte previste);

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Il mancato pagamento di tali somme per l'occupazione del posteggio, siano esse dovute all'Amministrazione per canone di occupazione di suolo pubblico o ad altro titolo, oppure siano dovute ad altro soggetto per attività richieste dall'Amministrazione stessa, entro i termini previsti del presente regolamento o indicati da competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

La mancata regolarizzazione della posizione entro trenta giorni dal sollecito, comprensiva di eventuale sanzione accessoria ed interessi legali, comporta la decadenza dall'assegnazione del posteggio. Il sollecito viene inviato al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario. La decadenza verrà disposta con apposito atto dirigenziale e debitamente comunicata al titolare del posteggio.

ART.9 DELEGA

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n°114/98, su delega scritta del titolare da comunicare al Comune, Servizio Attività Economiche e Polizia Municipale.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

ART.10 SUBENTRI E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda ,per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e del posteggio a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalla legge Regione Calabria n. 18/1999, fermo restando la regolarità dei pagamenti dei canoni e tasse dovute alla data di richiesta del subentro.

I cedenti titolari della proprietà dell'azienda, per un periodo di almeno anni 3 (tre) non possono avanzare richiesta di autorizzazione amministrativa di tipo A per i mercati per i quali sono stati ceduti i diritti del posteggio precedentemente assegnato.

ART.11 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
2. E' vietato dividere il posteggio con altri commercianti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
4. Il titolare del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le vendite inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
5. Le tende di protezione al banco devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Le coperture non devono sporgere oltre 50 cm. rispetto allo spazio della concessione a terra.
6. Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio.
7. Gli strumenti destinati alla pesatura devono essere puliti e collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che questi possano controllare il peso delle merci;
8. Il titolare di posteggio deve effettuare le mostre appese entro i limiti di spazio della concessione a terra.
9. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo chiaro e visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98;

E' vietato :

- a. infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo o imbrattarlo in qualsiasi modo;
- b. danneggiare la sede stradale o gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- c. effettuare la vendita a mezzo di collaboratori privi di un titolo legittimante secondo la normativa vigente;

ART .12 MODIFICHE DELLE AREE

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale determinare modifiche alle aree, al giorno ed agli orari stabiliti (con le procedure secondo norma), dandone tempestiva comunicazione.

ART .13 NORME IGIENICO SANITARIE

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite da leggi, nazionali ed europee, regolamenti ed ordinanze in materia ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm 80 dal suolo.

ART.14 CANONI DI OCCUPAZIONE

Chiunque occupi un posteggio dovrà versare al Comune gli importi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In relazione alle autorizzazioni di tipo A, il canone di occupazione è riscosso trimestralmente in forma anticipata entro la fine del mese antecedente il trimestre di riferimento.

Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporta il divieto di utilizzare il posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

L'omesso pagamento della rata successiva o dell'importo annuale del canone della tassa di occupazione di suolo pubblico, determina la decadenza della concessione e quindi la revoca del posteggio assegnato.

ART.15 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata ad attività elettiva.

Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione del posteggio e di revoca della relativa autorizzazione oltre che nei precedenti articoli del presente Regolamento sono definite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia

ART.16 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1.L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata:

- a. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.114/1998, previsti per l'esercizio dell'attività;
- b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c. nel caso di sub ingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o in caso di morte;
- d. qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi ,senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata ad attività elettiva periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.
- e. mancato pagamento delle tasse comunali e corrispettivi relativi.

2. Nell'ipotesi di cui alle lettere b),c) e d) del comma primo, il Comune, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, può disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine per eventuali contro deduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

Art.17 SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art.29, comma 3, del decreto Lgs. N.114/1998. La sospensione è disposta dal Dirigente dell'ufficio preposto con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.
2. Si procede alla sospensione dell'attività di vendita nei confronti dei titolari di autorizzazioni per un periodo non superiore a giorni venti in casi di particolare gravità o recidiva delle violazioni previste dall'art. 29 del Dlgs 114/98. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Si procede, altresì, a sospensione per particolare comportamento scorretto dell'operatore nei confronti della clientela, degli addetti alla vigilanza, o per turbativa.
4. Si procede, altresì, a sospensione per la persistente (si considera persistente l'aver commesso per due volte nell'anno solare la violazione alle norme del presente regolamento) violazione alle norme contenute nel presente regolamento
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 27.

ART.18 COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è permesso a tutti gli operatori muniti di autorizzazione di vendita sia di tipo itinerante e sia con posteggio, purché nel giorno in cui intendono svolgere l'attività itinerante non abbiano la titolarità di posteggi fissi.
2. l'attività di vendita in forma itinerante può esser effettuata:
 - a. In qualunque area pubblica non espressamente vietate dal Comune con mezzi motorizzati o altro e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un'ora, trascorsa la quale il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza almeno mt. 500.

- b. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.
3. E' vietato per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di compatibilità estetica nonché di pubblico interesse, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti zone:
 - a. durante l'orario di svolgimento dei mercati, all'interno dell'area mercatale e nel raggio di un chilometro da essa ed entro 500 metri dalle strutture ospedaliere e dalle case di riposo;
 - b. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
- 4 E' in ogni modo vietata la vendita con l'uso di espositori della merce aventi altezza inferiore ad 80 cm da terra nonché collocati all'esterno delle strisce contrassegnate al suolo.
5. È vietato l'utilizzo di mezzi di amplificazione

ART 19 AREE DI SOSTA PER COMMERCIO ITINERANTE

L'amministrazione comunale in deroga al punto a del precedente art. 18 istituisce le seguenti aree di sosta su cui potranno effettuare la vendita gli operatori ambulanti itineranti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, al fine di consentire la vendita (max 1 ora) per sei giorni alla settimana escluso la domenica. Le postazioni indicate dovranno essere contrassegnate al suolo da strisce di delimitazione del perimetro con la collocazione di apposita segnaletica stradale. L'amministrazione, con successivo atto deliberativo, si riserva di individuare apposite aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali. Ove esistano le condizioni per garantire la normale viabilità e l'igiene dei prodotti e il decoro urbano tali aree possono essere trasformate in posteggi fuori mercato (posteggi isolati) secondo le procedure previste dalle leggi in materia.

ART.20 POSTEGGI ISOLATI

L'amministrazione si riserva di istituire dei posteggi isolati (anche temporanei) per favorire una più capillare diffusione della funzione commerciale nelle zone più decentrate non sufficientemente servite dalla struttura commerciale già esistente. L'amministrazione può inoltre istituire dei posteggi isolati temporanei per la vendita di prodotti da concedere in rapporto convenzionale ad aziende e/o enti e/o società aventi tra le finalità la beneficenza e la solidarietà.

Art. 21 Sanzioni accessorie

1. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 21 e fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998, è intimata dagli organi preposti alla vigilanza nello stesso verbale di contestazione la rimozione immediata delle violazioni al presente regolamento e dell'attività abusivamente svolta, e, sia nel caso di persistente violazione alle norme (si considera persistente l'aver

commesso per due volte nell'anno solare la violazione alle norme del presente regolamento), che, in caso di inottemperanza all'intimazione suddetta, è disposto il sequestro ai fini della confisca della struttura e della merce compreso l'eventuale automezzo che forma oggetto dell'attività abusiva.

ART. 22 ITER RILASCIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

E' obbligatorio che le autorizzazioni e/o concessioni e/o licenze soggette a pareri e/o la trasmissione degli atti avverrà' tramite l'ufficio preposto.

ART. 23 NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto disposto dalle normative nazionale e regionale.

ART. 24 NORMA FINALE

Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.

Si attesta che il presente Regolamento e' Vigente alla data odierna .

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(ING. FERDINANDO LARUFFA)

SAN FERDINANDO 30/09/2025